

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G06150 del 15/05/2017

Proposta n. 8274 del 12/05/2017

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Individuazione zone di pesca controllata o sperimentale e relativa procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la successiva assegnazione in gestione
Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Individuazione zone di pesca controllata o sperimentale e relativa procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la successiva assegnazione in gestione

Oggetto: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15 comma 3. Individuazione zone di pesca controllata o sperimentale e relativa procedura per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la successiva assegnazione in gestione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "*Nuovo Statuto della Regione Lazio*";

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 concernente "Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne del Lazio";

CONSIDERATO che, l'art. 15 comma 3° della suddetta L. R. 87/90, prevede che le Province possano istituire zone di pesca controllata o sperimentale, nei limiti del 25% delle acque pubbliche presenti sul territorio provinciale, nelle quali l'esercizio della pesca può essere autorizzato in deroga alla legge stessa;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali negli anni passati, hanno istituito zone di pesca controllata o sperimentale affidando la gestione dei tratti dei corsi d'acqua pubblici individuati, ad associazioni piscatorie;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale “Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca” quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO che, l’istituto delle zone di pesca controllata o sperimentale si è dimostrato un efficace strumento di sviluppo del settore della pesca sportiva, in funzione dell’elevato e costante livello di pescosità garantito dalla restrizione del prelievo, dall’attenta e puntuale gestione dei ripopolamenti, nonché dalla scelta degli ambienti adeguati alle finalità gestionali intraprese;

CONSIDERATO, inoltre, che l’istituzione delle suddette zone può rappresentare un importante elemento di valorizzazione delle risorse ambientali e faunistiche del territorio, mediante la promozione di forme di fruizione alienica conservative e rispettose degli equilibri naturali, dando particolare rilevanza ai principi di tutela delle specie autoctone di maggior rilievo biologico presenti nei corpi idrici;

RITENUTO, pertanto, necessario individuare zone di pesca controllata o sperimentale da affidare in gestione, ad associazioni di pescatori che ne faranno richiesta ai sensi del Bando pubblico approvato con la presente determinazione;

VISTO, pertanto, l’Avviso Pubblico, allegato come parte integrante alla presente determinazione, nel quale all’articolo 1 sono state individuate le “Zone di Pesca Controllata o Sperimentale” e nei successivi articoli sono state definite le modalità per presentare la candidatura alla gestione dei suddetti corsi d’acqua (Allegato n. 1);

CONSIDERATO, che le “Zone di Pesca Controllata o Sperimentale” sono state altresì individuate tramite le coordinate geografiche, e che le stesse sono conservate agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e consultabili sul seguente sito internet della Direzione regionale www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/;

VISTO inoltre lo schema di convenzione allegato, altresì, alla presente determinazione come parte integrante (Allegato n. 2);

RITENUTO di approvare il suddetto schema di convenzione e di delegare i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura alla sottoscrizione della convenzione stessa con l’Associazione di pescatori sportivi utilmente collocata in graduatoria;

RITENUTO, infine, di approvare l’Avviso Pubblico allegato come parte integrante alla presente determinazione, nel quale all’articolo 1 sono state individuate le “Zone di Pesca Controllata o Sperimentale” e nei successivi articoli sono state definite le modalità per presentare la candidatura alla gestione dei suddetti corsi d’acqua;

DETERMINA

In conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate,

- di approvare l'Avviso Pubblico allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, nel quale all'articolo 1 sono state individuate le "Zone di Pesca Controllata o Sperimentale" e nei successivi articoli sono state definite le modalità per presentare la candidatura alla gestione dei suddetti corsi d'acqua (Allegato n. 1);
- di approvare lo schema di convenzione, allegato anch'esso come parte integrante, e di delegare i Dirigenti delle Aree Decentrate Agricoltura alla sottoscrizione della convenzione stessa con l'Associazione di pescatori sportivi alla quale assegnare la gestione delle Zone di Pesca Controllata o Sperimentale (Allegato n. 2).

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/

IL DIRETTORE
Dr Roberto OTTAVIANI